

		SENT. N. 125/2025/R	
		REPUBBLICA ITALIANA	
		IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
		LA CORTE DEI CONTI	
		SEZIONE GIURISDIZIONALE	
		PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA	
		composta dai seguenti magistrati:	
	Vittorio Raeli	Presidente	
	Alberto Rigoni	Consigliere	
	Francesco Liguori	Primo referendario (relatore)	
		ha pronunciato la seguente	
		SENTENZA	
		nel giudizio di responsabilità promosso dalla Procura regionale, e	
		iscritto nel registro di segreteria al n. 46500 , nei confronti di:	
		DRAGHETTI Ivano (codice fiscale DRGVNI49B28F240M), nato a	
		Mirandola (MO) il 28 febbraio 1949, ivi residente in via Valli n. 250,	
		rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Pignatti e Patrizia Roli del	
		foro di Modena, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.	
		Patrizia Roli in Modena, viale dei Caduti in Guerra n. 35;	
		PETTORALI Massimiliano (codice fiscale PTTMSM67T24I726F), nato a	
		Siena il 24 dicembre 1967 e residente a Casciano-Murlo (SI), via dei	
		Ciclamini n. 13, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Laghi del	
		foro di Siena, presso il cui studio in viale Europa n. 2 ha eletto domicilio;	
		Visti l'atto di citazione, gli atti di costituzione in giudizio dei convenuti	
		e la documentazione versata in atti;	
		Uditi all'udienza del 22 ottobre 2025 il relatore, primo referendario	
			1

Francesco Liguori, il sostituto procuratore generale Antonio Senatore per la Procura regionale, l'avv. Marullo per delega dell'avv. Roli per il sig. Draghetti, e l'avv. Laghi per il geom. Pettorali;

FATTO

Con atto di citazione depositato il 2 gennaio 2025, e regolarmente notificato, la Procura regionale ha convenuto i soggetti sopra indicati, per sentirli condannare «al pagamento in solido in favore del Commissario delegato dal Governo alla ricostruzione nei territori emiliani colpiti dal terremoto del 2012 di euro 502.805,37».

L'importo richiesto corrisponde ai due acconti erogati al sig. Draghetti e, secondo la prospettazione attorea, indebitamente percepiti, in relazione a un contributo complessivo di circa ottocentomila euro concesso per la demolizione e ricostruzione di tre immobili danneggiati dal terremoto. I convenuti, infatti, sono stati rinviati a giudizio in sede penale per truffa ai danni dello Stato, insieme con un terzo soggetto, per aver chiesto e ottenuto il contributo sulla base del contestato presupposto dell'esercizio di un'impresa agricola, attiva al tempo del terremoto, da parte del signor Draghetti.

All'udienza del 21 maggio 2025 la Procura regionale ha confermato la richiesta di condanna, ripercorrendo le deduzioni sviluppate nell'atto di citazione e richiamando le risultanze delle indagini di polizia giudiziaria e dell'istruttoria autonomamente svolta, con particolare riferimento all'affermata falsa rappresentazione di un'impresa agricola di titolarità del signor Draghetti, attiva nella primavera del 2012, quale fondamento della concessione del contributo e dell'erogazione dei due

acconti.

Nessuno è comparso all'udienza del 21 maggio, invece per il convenuto Draghetti, che nel proprio atto di costituzione in giudizio ha contrastato i fatti costitutivi della domanda, lamentando come «tutta la vicenda sia focalizzata sull'errata percezione secondo la quale, all'epoca del sisma, il sig. Draghetti non svolgesse l'attività di agricoltore [...]» e sostenendo per contro che «contrariamente a quanto sostenuto da Invitalia e dalla Regione, il sig. Draghetti Ivano ha svolto ininterrottamente dal 1993 fino all'anno del sisma l'attività di agricoltore e allevatore di avicoli». L'avv. Laghi, invece, ha ribadito l'estraneità ai compiti propri del geom. Pettorali, professionista tecnico chiamato esclusivamente a quantificare i danni subiti dalle costruzioni, dell'attestazione della qualità di imprenditore agricolo del sig. Draghetti, evidenziando che la responsabilità di quell'attestazione sarebbe più propriamente da riferire ad altro soggetto, dottore agronomo, neppure citato a giudizio, la cui posizione è stata archiviata dalla Procura regionale dopo l'invito a dedurre.

In questo contesto la Sezione ha ritenuto di acquisire i modelli delle dichiarazioni dei redditi presentati dal signor Draghetti per i periodi di imposta 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, fissando l'udienza per la prosecuzione del giudizio al 22 ottobre 2025.

All'odierna udienza, dunque, le parti si sono riportate ai rispettivi atti, dopo brevi considerazioni della Procura e dell'avv. Laghi sulla nuova documentazione.

DIRITTO

La domanda della Procura regionale è infondata e dev'essere respinta.

Il danno affermato nell'atto di citazione, infatti, pari all'intero contributo percepito dal convenuto Draghetti, fino al sequestro penale del saldo, per la demolizione e ricostruzione di tre fabbricati rurali gravemente ammalorati dal sisma del 2012, deriverebbe dall'avere i convenuti ottenuto con le seguenti modalità, ritenute fraudolente, un contributo maggiore di quello spettante.

È pacifico che originariamente il geom. Pettorali avesse presentato le pratiche per l'abitazione del sig. Draghetti e i tre immobili in questione tramite la piattaforma MUDE, con il comune di Mirandola quale amministrazione di riferimento, sulla base dell'ordinanza del commissario delegato n. 86 del 6 dicembre 2012 (Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E1, E2 o E3)). Successivamente, le pratiche relative ai tre immobili diversi dall'abitazione sono state ritirate e ripresentate tramite la piattaforma SFINGE, con la struttura commissariale quale riferimento, sulla base dell'ordinanza del commissario delegato n. 57 del 12 ottobre 2012 (Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la

delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012).

Questo mutamento del canale per la richiesta dei contributi per i tre fabbricati diversi dall'abitazione sarebbe dovuto, secondo i convenuti, a questioni puramente organizzative legate alla minore capacità operativa dell'ufficio tecnico del comune di Mirandola nell'emergenza e nel periodo post-emergenziale, rispetto alla struttura commissariale incardinata presso la Regione e affiancata da Invitalia s.p.a. Sarebbe invece alla base, secondo la prospettazione attorea, della percezione di un contributo maggiore, e perciò indebito, da parte del sig. Draghetti. La citata ordinanza n. 57, infatti, riguarderebbe i soli immobili a uso produttivo e prevederebbe un integrale indennizzo; l'ordinanza n. 86, invece, riguarderebbe i soli immobili a uso abitativo e prevederebbe un indennizzo ridotto. Da qui il danno e la domanda risarcitoria.

A ben guardare, tuttavia, dalla lettura delle due ordinanze emergono conclusioni più articolate. Da un lato, infatti, l'ordinanza n. 86, sebbene faccia riferimento nel titolo ai soli «edifici e unità immobiliari ad uso abitativo», al comma 1 dell'articolo 2 (Condizioni per la concessione dei contributi) si riferisce indifferentemente alla «ricostruzione dell'edificio in cui è presente almeno un'unità immobiliare destinata ad abitazione ovvero ad attività produttiva», rinviando all'ordinanza n. 57 per gli «edifici [...] interamente composti da unità immobiliari adibite ad attività produttiva (articolo 2, comma 1-bis)», con l'eccezione dei «fabbricati rurali strumentali la cui struttura è riconducibile a quella edilizia ordinaria in muratura» per cui, peraltro, se «non necessitano di

particolari finiture ed impianti il costo convenzionale di cui all'art. 3 commi 2 e 3 è ridotto del 30%» (comma 1-ter). Il successivo articolo 3 (Determinazione del contributo concedibile) della stessa ordinanza n. 86, inoltre, precisa ai commi 5 e 6 che, dati i presupposti, «Il contributo per tali opere è calcolato nella misura del 100%», indifferentemente dalla destinazione abitativa o produttiva degli immobili.

Dall'altro lato, anche l'ordinanza n. 57 (TABELLA B - Costi convenzionali per immobili destinati esclusivamente ad uso produttivo: uffici, residenze pertinenti alle attività produttive, commercio, artigianato, alberghi, aziende agrituristiche con tipologie riconducibili a quelle di tipo residenziale e recupero fienili sottoposti a vincolo), come l'ordinanza n. 86, prevede «Per gli immobili, quali i fienili che non necessitano di particolari finiture e impiantistiche, la riduzione rispetto ai valori della Tabella è del 30%».

Si tratta esattamente della tipologia dei tre immobili in questione, che dalle astratte previsioni delle due ordinanze, dunque, possono essere indennizzati nella stessa misura e con la stessa riduzione, in ragione delle caratteristiche architettoniche e impiantistiche, sia con l'originaria pratica MUDE che con la successiva pratica SFINGE.

Ne deriva, ad avviso della Sezione, l'insussistenza di un danno ingiusto conseguente alla condotta contestata ai convenuti. Ne deriva parimenti l'insussistenza dell'elemento soggettivo, posto che la migrazione della pratica da MUDE a SFINGE non pare possa trovare spiegazione in un comune intento fraudolento di ottenere un maggior indennizzo indebito, che dalla lettura delle due ordinanze non è ravvisabile.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione giurisdizionale regionale per l’Emilia-Romagna – respinge la domanda della Procura regionale e, per l’effetto, liquida a carico del Ministero dell’economia e delle finanze gli onorari e diritti di difesa a favore di Draghetti Ivano e Pettorali Massimiliano nei rispettivi importi di 2.000,00 e 3.000,00 euro, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.

Manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.

L’estensore	Il Presidente
Francesco Liguori	Vittorio Raeli
(F.to digitalmente)	(F.to digitalmente)

Depositato in Segreteria il 07 novembre 2025

Il Direttore della Segreteria
Dr. Laurino Macerola
(F.to digitalmente)